

Ordinanza del DFGP

941.210.1

concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

del 24 settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),²

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;
- b. le procedure per l'immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;
- c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:

- a. misurare il rumore secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- b. misurare le immissioni foniche secondo l'ordinanza del 15 dicembre 1986⁴ contro l'inquinamento fonico;
- c.⁵ le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l'ordinanza del 27 febbraio 2019⁶ concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;
- d.⁷ misurare le immissioni foniche secondo l'ordinanza del 25 aprile 2012⁸ sulle tasse aeroportuali.

RU **2010** 4501

¹ RS **941.210**

² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7183).

³ RS **741.41**

⁴ RS **814.41**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 505).

⁶ RS **814.711**

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 5 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU **2013** 4027).

⁸ RS **748.131.3**

Art. 3 Definizione

Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.

Art. 4 Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 5 Procedura per l'immissione in commercio

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un'ammissione ordinaria e di una verifica iniziale eseguita dall'Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

¹ Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verifica successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

² Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l'allegato 7 numero 6 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.

³ Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.

Art. 7 Disposizioni transitorie

¹ Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell'ammissione.

² I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verifica iniziale e alla verifica successiva fino alla scadenza dell'ammissione.

³ Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verifica successiva anche dopo la scadenza dell'ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

*Allegato*⁹
(art. 4)

Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro

1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, L_A ;
- b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio L_{eq} .

2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti requisiti¹⁰:

Fonometri

IEC 61672-1	edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications
IEC 61672-2	edizione 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters – Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61672-3	edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters – Part 3: Periodic tests

Filtri

IEC 61260-1	edizione 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications
IEC 61260-2	edizione 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61260-3	edizione 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

Calibratori

IEC 60942	edizione 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators
-----------	--

⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 505).

¹⁰ Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf o all'indirizzo Internet www.electrosuisse.ch. Esse possono essere consultate gratuitamente presso l'Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna.

3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente alle norme della IEC menzionate al numero 2:

Campo d'applicazione	Classe di precisione
Ordinanza del 19 giugno 1995 ¹¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali	Classe 1
Ordinanza del 15 dicembre 1986 ¹² contro l'inquinamento fonico	Classe 1
Ordinanza del 27 febbraio 2019 ¹³ concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori	Classe 2
Ordinanza del 25 aprile 2012 ¹⁴ sulle tasse aeroportuali	Classe 1

¹¹ RS 741.41
¹² RS 814.41
¹³ RS 814.711
¹⁴ RS 748.131.3